



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 75/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto nel registro di segreteria nel n.

69281, proposto da:

A. A. M., (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Sorgi, e

con questa elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio del

medesimo avvocato in Piazza G. Amendola, 31 C.F. SRG RRT 79R 71G

273Y, giusta procura in calce al ricorso

contro

INPS, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e

difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Francesco Gramuglia;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

udite le parti all'udienza del 7 marzo 2025

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente A. A. M. ha premesso:

a)- di essere titolare di pensione categoria VOCTPS in quanto insegnante di

scuola secondaria di secondo grado; -b)- dopo un controllo effettuato sui

propri cedolini, si accorgeva che sulla pensione indiretta veniva effettuata

una trattenuta a titolo di tabella F superiore rispetto a quella dovuta per

legge; in particolare, veniva applicata una trattenuta pari al 50% in luogo del 40%; c)- in data 09.11.2021 l'odierna ricorrente presentava, tramite il Patronato, domanda al fine di ottenere la ricostituzione della pensione SOCTPS con applicazione della corretta percentuale della tabella F ex L. 335/95 (40%) e restituzione delle somme illegittimamente trattenute a titolo di differenza.

Tanto premesso, lamentando il mancato riscontro dell'INPS, la ricorrente ha chiesto: accertare e dichiarare che la Sig.ra A. ha regolarmente presentato domanda per ottenere il ricalcolo della percentuale di decurtazione della pensione indiretta; -accertare e dichiarare che la percentuale da applicare alla pensione indiretta categoria SOCTPS è pari al 40% e non al 50%; - conseguentemente accertare e dichiarare illegittima la decurtazione del 50% e legittima quella del 40%; - conseguentemente condannare l'Inps al pagamento, in favore della ricorrente, della differenza alla stessa spettante tra quanto decurtato nella misura del 50% e quanto dovuto realmente nella misura del 40% nei limiti della prescrizione; con vittoria delle spese di lite.

2)- L'INPS in memoria del 16 gennaio 2024 ha dedotto di avere avviato il procedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico e con memoria del 4 ottobre 2024 ha confermato la lavorazione.

3)- Con memoria del 10 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuta riliquidazione nel mese di dicembre 2024 e ha quindi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite.

5)- All'udienza del 7 marzo 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo.

DIRITTO

Tanto premesso, il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: *“La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”* (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno l'INPS ha dedotto e documentato di avere disposto la rideterminazione del trattamento; tale circostanza è stata confermata dal procuratore della ricorrente nella memoria del 10 febbraio 2025. Inoltre, all'udienza odierna del 7 marzo 2025, le parti hanno pertanto concordemente domandato la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, pur se la parte ricorrente ha insistito per la vittoria delle spese di lite.

Va perciò dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in considerazione dell'avvenuto soddisfacimento delle domande di parte ricorrente.

Con riguardo alle spese di lite, questo Giudice ritiene che le stesse debbano regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale. Va osservato che, in effetti, l'INPS ha proceduto alla riliquidazione soltanto nell'ottobre del

2024 e, quindi, dopo l'instaurazione del presente giudizio con un evidente ritardo rispetto alla domanda della ricorrente in sede amministrativa del 9 novembre 2021. La ricorrente è stata perciò costretta ad adire questa Corte in conseguenza della mancata risposta dell'INPS durante la fase amministrativa. Pertanto, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del procuratore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto espressa richiesta- delle spese di lite che si quantificano complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

-dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del procuratore antistatario della ricorrente - delle spese di lite quantificate complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

Così deciso in Palermo, il 7 marzo 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 7 marzo 2025

Pubblicata il 10 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)